

ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio

N. 17 DEL 29-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la sala consiliare della sede di via Montegrappa n. 1, La Valletta Brianza e in videoconferenza, convocato dal Presidente, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PANZERI MARCO	X		PANZERI LINO	X	
BRAMBILLA EFREM	X		ANGELO		
BRUSADELLI MIRIAM		X	RIPAMONTI ROMEO	X	
SIRONI PETER		X	BRAMBILLA MARIO	X	
SCALAMBRA VALENTINO		X	MASSIMO		
PANZERI SAMUELE	X				
BIELLA AMBRA	X				
SALA MAURIZIO ENRICO	X				
NOVA STEFANO	X				
PEREGO MICHELA	X				

Membri della giunta – assessori, senza diritto di voto:

Componente	Presente	Assente
CESANA RAFFAELE	X	
PEREGO ANNA MARIA	X	

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO VALERIO ESPOSITO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARCO PANZERI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Il Presidente dell'Unione sottopone al Consiglio l'approvazione della seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto l'art 52 del D.lgs 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni che stabilisce che i Comuni e le Province possono disciplinare le proprie entrate, tributarie e non tributarie, anche con appositi regolamenti, salvo per quanto attiene l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, con particolare attenzione alle esigenze di semplificazione e di chiarezza degli adempimenti dei contribuenti, stabilendo altresì che per quanto non disciplinato si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che le disposizioni di cui al richiamato art 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che ha dettato l'ambito e le regole di cui si circoscrive la potestà regolamentare in materia di entrate da parte dei Comuni e Province, sono applicabili, per analogia, anche con riferimento alla regolamentazione delle entrate da parte di un'Unione di Comuni, e nel particolare dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta;

Preso atto che l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta non applica tributi in quanto, quale Unione di Comuni, non ha tributi propri e pertanto non sono applicabili le norme relative all'accertamento con adesione e all'istituto dell'interpello del Contribuente;

Considerato, tuttavia, che l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ha entrate proprie e quindi è necessario ed opportuno procedere con l'approvazione di uno specifico regolamento; "Regolamento generale per la disciplina delle entrate"

Ravvisata dunque l'opportunità di approvare il "Regolamento generale per la disciplina delle entrate" le cui norme sono principalmente finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione allo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 212 del 27.07.2000 e dei principi dettati dai decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014 e di deliberare un regolamento adeguato al riformato quadro normativo applicato alla gestione e riscossione delle entrate degli enti locali dalla "Legge di Bilancio 2020";

Visto l'allegato schema di proposta predisposto dal servizio tributi, composto da n. 15 articoli che è stato sottoposto al preventivo esame dell'apposita Commissione permanente Statuto e Regolamenti nella seduta tenutasi in data 23.06.2021 (unica seduta), come da verbale agli atti, e licenziato con esito positivo;

Richiamate le disposizioni vigenti in materia;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32, co.4 del D. Lgs. 267/2000 alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni;

Visto lo Statuto vigente;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio tributi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm. ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dei Servizi Ragioneria ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm. ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

D E L I B E R A

1. Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Approvare il “Regolamento generale per la disciplina delle entrate” che risulta composto da n. 15 articoli e viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che il regolamento viene reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e del D.Lgs. n. 33/2013, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Unione - Albo Pretorio on-line - e nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché copia è conservata presso gli uffici competenti e tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
4. Demandare al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti conseguenti e di competenza inerenti il seguente atto.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Inizio discussione

Il presidente Marco Panzeri relaziona sull’argomento, illustra la proposta di deliberazione ed evidenzia l’oggetto, le finalità del regolamento e l’attribuzione di responsabilità. Fa presente che la commissione consiliare permanente Statuto e regolamenti dell’Unione ha espresso parere favorevole in merito.

Fine discussione

Terminata la discussione, con voti n. 10 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 10 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. al fine di rispettare il termine di legge;

Con voti n. 10 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 10 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARCO PANZERI

Il Segretario
VALERIO ESPOSITO

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
VALERIO ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 6 - Tributi del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e smi, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note:

Addì, 25-06-2021

Il Responsabile del Servizio
Luigia Riva

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 5 Ragioneria del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note:

Addì, 25-06-2021

Il Responsabile del Servizio
Elena Scaccabarozzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco

delibere consiglio N. 17/2021 del 29-06-2021 avente ad oggetto: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

pubblicata dal 29-07-2021 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente.

L'addetto alle Pubblicazioni
TAVOLA ELISABETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA
VALLETTA**

**Regolamento generale per la disciplina
delle entrate**

Approvato con delibera di C.U. n. del

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio al rispetto di equità, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale. Ai fini del presente regolamento, per Ente si intende l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.
3. La riscossione delle entrate patrimoniali (per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale e le sanzioni amministrative; per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell'ente) salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 2 - Responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, o altro provvedimento amministrativo, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. I soggetti responsabili delle entrate sono di seguito chiamati "Responsabili".
2. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato.
3. I responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio ragioneria copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art 179 del D.lgs. n. 267/2020 e dal regolamento di contabilità.

4. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 modificato con D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono, normalmente, al Responsabile dell'entrata. Tuttavia, l'Ente può affidare la responsabilità, anche relativa alle singole fasi, ad un unico Responsabile competente per materia anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.
5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente

Articolo 3 - Gestione delle entrate

1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione delle entrate dell'Ente, congiuntamente o disgiuntamente, possono essere effettuate:
 - a. direttamente dall'Ente,
 - b. in associazione con altri enti locali
 - c. in affidamento a terzi.
2. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse dell'Ente, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquisisce la qualifica di Responsabile dell'entrata.

Art. 4 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante all'Ente può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. L'Ente, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole all'Utente, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti delle singole entrate.

Art. 5 - Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.

Articolo 6 - Recupero bonario

1. Scaduto il termine per il pagamento il responsabile dell'entrata fornisce, nel caso che l'Ente abbia affidato ad un unico responsabile l'attivazione delle procedure di riscossione, i dati relativi alla posizione debitoria in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione delle procedure tutte necessarie per il recupero del credito.
2. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.
3. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva è possibile sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare

Articolo 7 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, viene notificato di prassi, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 8 - Riscossione coattiva

1. Decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo patrimoniale, si procede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dall'Ente, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
3. In caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 9 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 10 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 11 -Rateizzazione

1. Su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, si concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione.

- 2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 9, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
- 3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
- 4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione

5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
6. Su richiesta del debitore, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, possono essere disposte rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
8. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, si può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili¹.

Articolo 12 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive. (art 1 co 794 L. 160/2019)

Articolo 13 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 11 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 7, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 14 – Rimborsi

1. L'Utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge e, qualora non previsto, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
 2. Il Responsabile dell'entrata, entro i centottanta giorni successivi, procede all'esame della richiesta di rimborso e trasmette all'Utente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi. Nel caso in cui l'istruttoria debba prolungarsi
-

oltre il suddetto termine, viene inviata comunque all'Utente una comunicazione interlocutoria in cui vengono messe in evidenza le motivazioni del protrarsi delle verifiche ed il presunto termine entro il quale verrà fornita risposta definitiva.

3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni entrata e per ciascun anno, il cui importo sia inferiore ad € 12,00.

Articolo 15- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.